

nuovoRuolo

FONDATA DA BRUNO MAGARAGGIA

INFORMAZIONI

Quindicinale del Sindacato
Avvocati e Procuratori di Lecce
aderente alla Federavvocati



Associato
all'Unione Stampa
Periodica Italiana

22 GENNAIO 1986 :

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

LE REGOLE DEL GIUOCO

di Lino Spedicato

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine cadono all'indomani del XVIII Congresso Nazionale Giuridico Forense, svoltosi a Maiori nello scorso mese di settembre, il cui risultato più importante o, quanto meno, quello di più diffusa e viva attualità sembra essere stato l'approvazione della mozione con la quale veniva programmata la costituzione della Federazione dei 159 Ordini Forensi d'Italia.

Dell'argomento si è discusso abbondantemente in tutte le sedi: la FeSAPI ha dedicato ad esso le sedute del Consiglio Nazionale del 9 e 10 novembre scorsi, delegando la segreteria ad esprimere il netto dissenso dei Sindacati Forensi, reso noto nel comunicato del 14 novembre scorso pubblicato in un precedente numero di Nuovo Ruolo; l'assemblea capitolina dell'Ordine, una delle poche che risulta essere stata convocata, ha respinto a larghissima maggioranza la mozione di Maiori; la assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini d'Italia,
continua a pag. 6

L'A.I.G.A.
e le elezioni del C.D.O.
A pagina 2

Il Presidente del Tribunale di Lecce a
Nuovo Ruolo


“Sottratti 6 Magistrati al nostro organico”

Il dott. Francesco Rubichi, che ha assunto il prestigioso incarico da circa due mesi, espone i problemi del Circondario e ribadisce il suo fermo impegno per la reintegrazione dell'organico. Pressante e appassionato appello alle forze politiche.

A pagina 3

Inaugurazione dell'anno giudiziario

A pagina 6



Il Tribunale di Lecce

GALATINA

*Proclamato lo stato di
agitazione degli avvocati
per sollecitare la soluzione
dei gravi problemi del
mandamento.*

A pagina 5

A pagina 4 una nuova rubrica

UNA SENTENZA AL MESE

L'AIGA E LE ELEZIONI DEL C. D. O.

Ci è pervenuto dal collega Luigi Covella, presidente della sezione di Lecce dell'A.I.G.A., il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo.

Precisiamo tuttavia che siamo in aperto dissenso rispetto ai giovani colleghi dell'A.I.G.A. sull'attribuzione del C.d.O. delle funzioni di tutela degli interessi di natura morale, economica e culturale degli iscritti. La tutela e la rappresentanza degli interessi della classe forense appartengono alle libere organizzazioni sindacali e nessuna norma della legge professionale le attribuisce ai C.d.O., le cui competenze sono rigorosamente fissate dalla legge.

L'A.I.G.A., sezione di Lecce, in vista delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine per il biennio 1986/1987, ha individuato alcuni punti - previsti e non dalla legge professionale - che possono costituire una base comune di impegno per un migliore operato del Consiglio a tutela della categoria.

Ricordato, pertanto, che le funzioni istituzionali del Consiglio dell'Ordine sono: la custodia degli albi, la funzione disciplinare, la funzione di rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti, si osserva quanto segue.

CANDIDATURE

La legge professionale non esclude la possibilità che la elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine sia preceduta da candidature pubblicizzate tra gli iscritti all'albo anche attraverso la diffusione di una o più liste caratterizzate dalla convergenza su di un programma. Ciò consentirebbe un più regolare svolgimento delle elezioni, nonché la verifica della attività svolta nel biennio di carica.

RIELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

L'importanza dei compiti affidati richiede una partecipazione costante ai lavori del Consiglio che, se risulta spesso faticosamente compatibile con la attività professionale dei Consiglieri eletti, diventa assolutamente inconciliabile con ulteriori cariche pubbliche di carattere onorario quali quelle di Vice Pretore Onorario, di conciliatore, di membro di commissione Tributaria ecc.

Ragioni di opportunità sconsigliano, poi, che, per tutta la durata del mandato, i consiglieri accettino incarichi quali quello di curatore fallimentare, di curatore di eredità giacente, di liquidatore giudiziale e così via dicendo.

Alla luce di tali considerazioni è, infine, auspicabile la non rieleggibilità del professionista per un periodo superiore a due o tre bienni consecutivi che può considerarsi, comunque, un lasso di tempo idoneo per la realizzazione degli impegni assunti con l'accettazione della carica.

PUBBLICITA'

DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E BOLLETTINO

Tra gli iscritti è sentita l'esigenza di conoscere l'attività svolta dal Consiglio.

A tal fine assume particolare importanza il bollettino che potrebbe espletare tale funzione dando pubblicità alle riunioni e agli argomenti trattati, alla presenza dei consiglieri, ai

procedimenti disciplinari, alle segnalazioni per incarichi professionali effettuate dal Consiglio etc., acquistando altresì, natura di foglio culturale del foro salentino.

Diventa, pertanto, indispensabile la ristrutturazione dello stesso perchè assuma finalmente una veste editoriale ed una periodicità conforme ai suoi fini istituzionali.

FUNZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DI NATURA MORALE -ECONOMICA-CULTURALE DEGLI ISCRITTI.

E' questa la funzione, probabilmente più importante per la sua natura propulsiva. Essa consentirebbe, se attivamente interpretata, di assumere le iniziative più diverse tra le quali, fondamentale, quella di formazione professionale dei praticanti procuratori e degli avvocati tutti.

CUSTODIA DEGLI ALBI

La revisione degli albi è ormai diventata esigenza improrogabile anche in considerazione dell'aumento, veramente notevole, degli iscritti.

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI

E' auspicabile che il Consiglio dell'Ordine si faccia portavoce, presso i dirigenti degli Uffici Giudiziari, della sentita esigenza di conferire gli incarichi giudiziari, osservando il criterio della rotazione.

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LECCO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

E' convocata l'Assemblea degli Avvocati e Procuratori iscritti nell'aula magna della Corte di Appello di Lecce nei giorni:

MERCOLEDI' 22 GENNAIO 1986
alle ore 9,00, in prima convocazione;

LUNEDI' 27 GENNAIO 1986
alle ore 9,00, in seconda convocazione;

col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Elezione dei Componenti del Consiglio
dell'Ordine per il biennio 1986-1987

Per la validità dell'Assemblea si richiedono, in prima convocazione, la presenza della metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

Nel caso in cui per la elezione sia necessaria una votazione di **ballottaggio**, questa è fissata, sin da ora, per il giorno **3 FEBBRAIO 1986 (LUNEDI')**, alle ore **9,00** nello stesso luogo.

Lecce, 20 dicembre 1985

Il Consigliere Segretario
Avv. Gaetano De Mauro

Il Presidente
Avv. Maurizio Fumarola-Mauro

LA BANCA POPOLARE SUD PUGLIA

è disponibile alla concessione di prestiti a condizioni di favore per
l'avviamento dello studio di giovani avvocati

La lettera del Presidente del Tribunale

Abbiamo il piacere di ospitare la seguente lettera che il Presidente del Tribunale di Lecce, dott. Francesco Rubichi, da noi sollecitato, ha cortesemente inviato a Nuovo Ruolo.

Traspaiono già, a poco più di due mesi dall'insediamento nel prestigioso incarico, la particolare attenzione che il Presidente sta dedicando allo studio dei problemi del Circondario e le iniziative già assunte per la loro soluzione.

In particolare, del documento ci preme sottolineare l'avvertenza, espressa senza mezzi termini, che, in assenza di soluzioni pronte ed adeguate, si imporrà entro breve termine il clamoroso provvedimento di soppressione temporanea di una sezione del Tribunale.

L'affermazione del Presidente suscita allarme e preoccupazione non soltanto negli operatori del diritto, ma nell'opinione pubblica generale, e deve costituire uno stimolo perchè ciascuno di noi si impegni in ogni sede per sollecitare una positiva risposta da parte del C.S.M. e del Ministero di Grazia e Giustizia.

In tal senso, d'altra parte, ci sembra debba intendersi l'ultima parte della lettera del dott. Rubichi, dalla quale traspare un appassionato appello a chiunque ami Lecce e possa influire (Parlamentari, Amministratori pubblici, rappresentanti dei Partiti, della Magistratura, del Foro e delle forze sociali), ad adoperarsi per la soluzione dei problemi posti.

A buon intenditore.....

Aderisco di buon grado alla Vostra richiesta d'informazione delle condizioni in cui attualmente versa il Tribunale di Lecce e Vi premetto che, pur avendo questo attraversato difficili periodi, giammai si è trovato in condizioni così disastrose come quelle attuali.

Va ricordato - anzitutto - che nel 1974 l'organico previsto per il nostro Tribunale era di trentotto magistrati e che, attualmente, è stato ridotto a trentadue. Infatti, con i decreti n. 123 del 1979, n. 32 del 1981 e n. 385 del 1985, sono stati improvvidamente ed iniquamente soppressi ben sei posti. Improvvidamente, perchè non si è previsto che, per le sopraggiungenze in continuo aumento, la pendenza civile si sarebbe raddoppiata e quella penale quintuplicata in quanto dai 9561 procedimenti civili e dai 1364 procedimenti penali pendenti alla fine del 1974, si è passati, rispettivamente, ai 18.762 ed ai 5993 del 31 dicembre 1985. Iniquamente, perchè l'ufficio ministeriale che provvede all'elaborazione dei dati, in relazione al flusso del lavoro ed al numero dei magistrati italiani attualmente in servizio, ha attribuito al Tribunale di Lecce il n. 34.877 cui dovrebbero corrispondere, in base alle prime due cifre ed alla residuale frazione, invece di 32, 35 magistrati dell'organico, così come al numero indice 48.638 del Tribunale di Bologna, corrisponde un organico di 49 magistrati.

Va ricordato, altresì, che uno dei trentadue posti del ridotto organico, precisamente uno di Presidente di Sezione, risulta da tempo congelato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sebbene un'onerosa nuova realtà vi sia stata per il Tribunale di Lecce negli anni 1984 e 1985: quella che la Corte di Assise di 1° grado, invece delle precedenti sporadiche sessioni, a causa dell'aumentato lavoro, si è riunita, nei detti due anni, eccezion fatta per brevi interruzioni, durante tutto il periodo lavorativo; e quella che, attualmente, tale lavoro è, ancora, in fase crescente.

Vi è di più. Diminuendo del posto congelato il già ridotto organico, i Magistrati dello stesso diventano



Il Dott. Francesco Rubichi

trentuno, ma, di tali trentuno, vi sono quattro posti scoperti (due di Presidente di sezione e due di giudice) e mancano, altresì, perchè in congedo straordinario a causa di malattia, due altri magistrati.

Pertanto, rispetto ai trentotto magistrati del '74, con il lavoro civile raddoppiato, con quello penale quintuplicato, con una Corte di Assise il cui circolo fornisce lavoro per tutto l'anno, e con una criminalità organizzata prima sconosciuta in Lecce (vi sono state nel 1985 ben quattro sentenze di condanna per il delitto di associazione per delinquere), attualmente prestano servizio soltanto venticinque magistrati grazie alla dedizione ed al sacrificio dei quali si è riusciti alla men peggio ad andare avanti senza aver adottato quel clamoroso provvedimento di temporanea soppressione di una sezione che s'imporrà entro breve termine se non verrà al più presto disposta l'attesa copertura di due posti di giudice di tribunale e di due altri di Presidente di sezione.

Alla scarna relazione sopra compiuta, non ritengo di aggiungere parola alcuna di commento, nè di dare spiegazione degli adottati provvedimenti di riduzione dell'organico perchè i dati sopra riportati rendono agevole ad ogni lettore la possibilità di commentarli, e perchè del tutto inutile sarebbe il formulare delle ipotesi su motivi per i quali i suddetti provvedimenti sono stati adottati. Ciò che importa è che chiunque abbia sete di giustizia, chiunque ami Lecce e chiunque possa influire perchè al tribunale di questa città sia al più presto restituito quell'organico che l'ufficio di elaborazione dei dati con i suoi numeri chiaramente indica, ciò faccia; e lo faccia sapendo che i leccesi della città e della provincia, i quali continuano secondo un'antica tradizione a svolgere la loro vita con occhio attentamente rivolto al loro palazzo di giustizia, non dimenticheranno e gli serberanno la loro gratitudine.

Dott. Francesco Rubichi
Presidente del Tribunale di Lecce

"UNA SENTENZA AL MESE"

Aree Nude ed Equo Canone

Pretura di Taranto. Pretore Dott. I. Pesiri, sent. n. 603 del 7 dicembre 1985. Ruggeri (Avv. A. Fortunato) C. De Cicco (Avv. C. Comegna).

Alle aree nude adibite ad uso commerciale [nella specie: floricoltura e vendita di piante] si applica la legge n. 392/78 [c.d. legge sull'equo canone].

In particolare, poichè la ratio dell'art. 27 è quella di tutelare l'attività economica, garantendo all'operatore una relativa stabilità nel godimento di uno degli strumenti necessari per lo svolgimento di tale attività, tale ratio non consente di escludere l'applicabilità delle norme, cui essa inerisce, alla locazione di aree nude urbane di cui non solo è ipotizzabile ma spesso avviene che l'operatore economico si serva per lo svolgimento della sua attività: campeggi, aree per stazioni di servizio, terreni per deposito di materiali o per la vendita di autoveicoli etc.

... omissis...

Motivi della decisione

Il problema fondamentale da risolvere è se la locazione di aree nude adibite ad uso commerciale rientri nell'ambito di applicazione della legge sull'equo canone (non contestandosi da nessuno che, nel caso de quo, si tratti di area nuda compresa entro il perimetro urbano).

Premesso che per immobile urbano si deve intendere ogni tipo di immobile che non sia rustico non ignora questo Pretore che nella precedente legislazione vincolistica vi era una prevalente tendenza ad escludere dai vari benefici le aree nude, nè ignora l'odierno giudicante che tra le varie sentenze, anche oggi vi sono pronunzie che rifacendosi a quelle antiche, pongono a base della esclusione le identiche motivazioni. In particolare, la Corte di Cassazione con pronunzia 6503/81.

Non sembra però corretta l'affermazione sull'eadem ratio fra regime vincolistico e regime della L. n. 392/78, sulla quale la Corte di Cassazione, nella citata sentenza, fonda in sostanza l'esclusione delle locazioni d'aree nude dall'ambito di applicabilità della L. 392/78. Ed invero può condividersi solo l'affermazione che le norme vincolistiche costituivano un sistema di tutela «eccezionale» rispetto al codice civile.

La ratio di tale tutela era costituita da esigenze socio economiche inerenti a particolari periodi storici di crisi edilizia. Sicchè l'interpretazione restrittiva operata dalla Corte di Cassazione nel passato regime vincolistico, se pure non pienamente giustificabile da un punto di vista letterale (la categoria degli immobili urbani è comprensiva sotto tale profilo anche delle aree nude), trovava parziale giustificazione nella ratio delle norme eccezionali del vincolo, con riferimento cioè alle sole esigenze connesse alla crisi edilizia, sì da far ritenere ricompresi nella tutela i soli fabbricati; non trovava invece alcuna giustificazione nell'ulteriore ratio (anticongiunturale) propria di molti provvedimenti vincolistici (soprattutto delle leggi succedutesi dal 1970 in poi, a partire cioè dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 795), che parlando di «immobili urbani» potevano perciò ritenersi diretti a tutelare anche le aree nude in cui il conduttore esercitasse una attività economica.

Sicchè ricomprendere nell'ambito di tali norme i soli «fabbricati» costituiva risultato di un'operazione ermeneutica già di per sè discutibile. Affermare poi che la ratio della L. n.

392/78 è la stessa di quelle norme vincolistiche, e cioè che predispone un sistema di tutela eccezionale ispirata dalle stesse esigenze, è invece inaccettabile.

I lavori preparatori della L. 392/78, le ragioni socio-politiche ampiamente discusse prima e dopo la sua emanazione, i contributi che dottrina e giurisprudenza in modo uniforme hanno dato nella prima applicazione dei vari istituti, la spinta impressa al legislatore dalla Corte Costituzionale che in numerose sentenze spiegava che il regime vincolistico per la sua «eccezionalità», in ragione del suo lungo protrarsi, minacciava di violare i principi della Costituzione, non costituiscono una mera notazione storica, ma chiariscono, come autorevolmente è stato affermato in dottrina, che il metodo di lettura e i criteri di interpretazione della nuova legge devono essere diversi da quelli applicati al regime vincolistico nella prospettiva della eccezionalità e della deroga al codice civile, nella prospettiva della normalità che caratterizza una legge «speciale» dotata di un proprio autonomo sistema per il quale è possibile, dunque, adoperare strumenti ermeneutici anti-integrativi (analogia ecc.) e rispetto al quale il codice civile rappresenta un sistema normativo «residuale».

Orbene una interpretazione letterale, logica e sistematica dell'art. 27 L. n. 392/78 - che in sostanza circoscrive l'ambito di applicabilità della L. n. 392/78 con riferimento ai contratti di locazione di immobili urbani destinati all'esercizio di una attività economica, e che dunque costituisce una norma «cardine» della disciplina delle locazioni ad uso diverso da quello dell'abitazione - conforta la tesi qui sostenuta.

La lettera della norma in oggetto, e cioè il termine «immobili» nel suo significato tecnico ricavabile dall'art. 812 c.p.c., che definisce tale «il suolo, gli edifici» e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, comprende perciò anche la c. d. «area nuda» e cioè il suolo. La ratio dell'art. 27, che in quanto riferita ad una norma «cardine», è il riflesso della ratio dell'intero sistema «speciale» (e non eccezionale) della disciplina delle locazioni in oggetto, non è certo quella eccezionale che caratterizzava il regime vincolistico in relazione alla limitata disponibilità dei fabbricati o a ragioni anticongiunturali. Si è detto infatti che la L. n. 392/78 è diretta in via normale tali tipi di rapporti locativi, non già per «cristallizzare» una situazione di crisi temporanea e contingente, ma per tutelare, in adempimento di principi fondamentali della Costituzione, interessi e bisogni che si intrecciano in modo vitale nel tessuto sociale ed economico, quali sono quelli inerenti al lavoro e l'impresa (art. 2, 35, 41 e 52 Costituzione). La tutela delle locazioni in oggetto trova dunque giustificazione ed ha il suo punto di riferimento nell'attività economica di impresa, professionale o di lavoro autonomo, che costituisce una delle risorse su cui si fondano la società e lo Stato. Se dunque la ratio dell'art. 27 è quella di tutelare l'attività economica, garantendo all'operatore una relativa stabilità nel godimento di uno degli strumenti necessari per lo svolgimento di tale attività, e cioè del «luogo» in cui l'attività va esercitata, tale ratio non consente di escludere l'applicabilità delle norme, cui essa inerisce, alla locazione di aree nude (immobili urbani) di cui non solo è ipotizzabile ma spesso avviene che l'operatore economico si serva per lo svolgimento della sua attività (campeggi, aree per stazioni di servizio, terreni per depositi di materiali, ecc.). Una interpretazione sistematica conferma la correttezza della tesi qui sostenuta. L'attività di cui all'art. 2 L. 12 marzo 1968, n. 326, considerata e tutelata

dall'art. 27 n. 2, prevede, fra l'altro, quella inerente ai campeggi, che sorgono su «aree nude».

L'art. 35 esclude dalla tutela dell'avviamento commerciale le locazioni relative ad immobili complementari o interni a «aree di servizio» stradali o autostradali, implicitamente con ciò ammettendo l'applicabilità a tali locazioni degli altri istituti della L. n. 392/78.

Ammesso per ipotesi che la sua interpretazione qui seguita possa lasciare dei dubbi, ritiene questo Pretore che la contraria interpretazione, volta ad escludere dall'ambito di applicabilità della normativa in oggetto le aree nude destinate ad una delle attività previste dall'art. 27, sarebbe certamente incompatibile con il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 Cost., posto che la ratio della tutela L. n. 392/78 è quella di garantire all'operatore economico la stabilità del godimento del luogo necessario per l'esercizio della sua attività al fine «dell'attuazione di adeguati programmi di sviluppo di attività economiche e professionali» che consentono «il generale progresso dell'economia nazionale» (cfr. la relazione governativa del disegno di legge).

Quanto fin qui scritto trova altresì confronto in varie pronunzie giurisprudenziali:

- a) Cass. 21.6.79 n. 3444 (relativamente ad un allevamento di polli);
- b) Cass. 10.10.80 n. 5438 (circa un impianto di lavaggio di autovetture);
- c) Cass. 16.7.81 n. 4642;
- d) Cass. 17.1.84 n. 401 (equipara agli immobili ad uso alberghiero i villaggi turistici anche se costituiti da singole unità abitative, gli autostelli, i campeggi e simili);
- e) Cass. 27.11.82 n. 6480;
- f) Cass. 4.2.85 n. 757;

Nel tirare adesso le fila - e dando per scontato che quella del De Cicco sia attività commerciale, cosa che nessuno ha contestato - si conclude che, stabilita la applicabilità del rapporto de quo alla normativa dell'equo canone, la intimata licenza per finita locazione ha perso efficacia per il disposto dell'art. 1 (9 quater) della L. 5.4.85. La domanda va quindi rigettata.

...omissis...

GALATINA

UN PRETORE PER 100.000 ABITANTI

Proclamato lo stato di agitazione degli avvocati per sollecitare la soluzione dei gravi problemi del mandamento.

Il 14 dicembre scorso nell'aula consiliare del Comune di Galatina, su iniziativa degli avvocati di quel mandamento, coordinati dal collega Salvatore De Paolis, si è svolto un incontro dibattito per discutere i problemi della carenza dell'organico della locale Pretura. All'incontro erano presenti il Pretore dott. Giovanni Romano, amministratori comunali, il presidente e alcuni consiglieri dell'Ordine, il segretario e alcuni consiglieri del Siap, numerosi colleghi e il segretario del Sindacato SAG-UNSA-CONF.SAL.

Al termine dell'assemblea è stato proclamato lo stato di agitazione e approvata la seguente

MOZIONE

L'Assemblea degli Avvocati e Procuratori esercenti presso il Tribunale di Lecce, riunita in Galatina [Lecce] il giorno 14 dicembre 1985 per l'esame della grave situazione di organico esistente nella Pretura di Galatina;

con la partecipazione del Sindaco della Città, On.le Prof. Beniamino De Maria, del Sindaco di Soleto, Geom. Bruno Nuzzaci, e numerosi esponenti delle amministrazioni comunali viciniori;

con l'adesione dell'Avv. Giorgio De Giuseppe, dell'On.le Dott. Nicola Quarta, dell'On. Avv. Gaetano Gorgoni, dell'On. Claudio Signorile, del Sen. Nino Pagani, dell'On. Luigi Memmi, dell'On. Adriana Poli Bortone; con la partecipazione dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Lecce e di esponenti del S.I.A.P. Sindacato Forense di Lecce;

con la partecipazione del Pretore di Galatina, Dott. Giovanni Romano;

con la partecipazione del rappresentante del Sindacato SAG-UNSA-CONF.S.A.L., Sig. Giovanni Rizzo, uditi numerosi interventisti;

constatata la situazione dell'organico della Pretura di Galatina e il carico sempre crescente del lavoro civile, controversie di lavoro, penale e di volontaria giurisdizione gravante sulla Pretura, risultante dai rilievi numerici e statistici di cui all'alligato prospetto, che fa parte integrante del presente deliberato;

tenuto conto che l'espansione industriale e commerciale del Comune di Galatina e dei comuni viciniori determina un rilevante aumento delle cause di lavoro, che si aggiunge a quello derivante dall'aumento della competenza pretorile;

constatato che nell'attuale situazione la Pretura di Galatina non può assolvere pienamente i suoi compiti istituzionali, malgrado gli sforzi del Pretore Dott. Romano e dei funzionari di cancelleria ai quali tutti va dato riconoscimento di grande impegno e capacità; ritenuto che già pressanti richieste per l'aumento dell'organico sono state avanzate, richieste tendenti ad ottenere: che i magistrati togati della Pretura siano almeno due, i cancellieri due, i segretari giudiziari quattro, i coadiutori dattilografi giudiziari cinque; che venga istituito l'organico pari a due unità dei coadiutori dell'ufficiale giudiziario, che venga nominato l'Ufficiale Giudiziario, oggi mancante e nel contempo aumentato l'organico dell'ufficiale giudiziario di un'altra unità; che i commessi siano almeno due;

considerato che l'attuale organico trovasi addirittura non completamente coperto [manca 1 dei 3 segretari giudiziari dal 1982, manca l'ufficiale giudiziario dal maggio 1985];

considerato altresì che l'organico giudiziario della Pretura di Galatina ha subito inspiegabilmente decrementi nel corso degli anni '60, durante i quali vi erano prima tre e poi due Magistrati togati;

rivolge richiesta

al Sig. Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura perchè siano esaudite le richieste già avanzate dal Pretore di Galatina sopra considerate;

proclama

lo stato di agitazione della categoria

e riserva

ogni altra forma di protesta perchè dal Mandamento cessi lo stato di crisi in cui versa il delicato settore della Giustizia.

Fa voti infine

perchè i lavori di costruzione della nuova sede della Pretura di Galatina siano finalmente portati a termine.

Invita

i Parlamentari e le forze politiche e sociali ad appoggiare nelle sedi opportune, il presente deliberato.

CONTINUA DALLA 1ª PAGINA

LE REGOLE DEL GIUOCO

tenutasi il 29 novembre scorso a Roma, si è conclusa in sordina, senza alcun comunicato ufficiale, senza che sia stato reso noto quali e quanti Presidenti di Consigli dell'Ordine vi abbiano partecipato, con quali poteri e da chi conferiti, senza realizzare comunque il fine di costituire la Federazione e di approvarne lo statuto.

Sembrerebbe dunque che vi siano fondati motivi per ritenere allontanato il rischio della costituzione della Federazione degli Ordini Forensi Italiani e dell'esplosione quindi di un conflitto tra Ordini e libere associazioni forensi, il cui spazio «politico» quella sarebbe stata inevitabilmente destinata a contendere con il vantaggio, di non poco conto, di utilizzare per la sua azione mezzi e strutture pubbliche.

A tale conclusione sembra indurre anche la considerazione della tepidezza con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha a suo tempo accolto la mozione di Maiori, per il cui successo (o insuccesso) non ha speso, per quanto ci risulta, neanche una riunione, un comunicato o una dichiarazione di uno qualsiasi dei suoi autorevoli esponenti.

Tuttavia, se ciò, più che essere un'ipotesi (o un auspicio) nostro, fosse vero, non per questo i Sindacati forensi dovrebbero abbassare la guardia e ritenere definitivamente vinta la battaglia di Maiori.

Le ormai imminenti elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini offrono l'occasione per ribadire il nostro più fermo impegno e la nostra più tenace azione per la promozione culturale del mondo forense e per l'uso corretto del servizio istituzionale che i colleghi che eleggeremo consiglieri degli Ordini dovranno rendere alla categoria.

Cominceremo allora con il rilevare che il Sindacato Forense non ha - in quanto tale - nè l'aspirazione nè l'interesse a essere rappresentato ufficialmente nel Consiglio dell'Ordine. In proposito, invero, è necessario che una parola chiara venga anche dalle libere associazioni forensi. Non possiamo pretendere che i Consigli degli Ordini svolgano soltanto i loro compiti istituzionali, senza invadere il campo proprio del sindacalismo forense, se da parte nostra non rinunceremo definitivamente e chiaramente a essere rappresentati nei Consigli degli Ordini, dove non vi è spazio per rappresentanze di libere associazioni forensi.

Il recente gravissimo conflitto istituzionale tra il Presidente della Repubblica e il Consiglio Superiore della Magistratura sulle competenze di questo e i limiti della sua azione, in confronto alle prerogative dell'A.N.M., può senza alcuna eccezione essere trasferito nel nostro campo per rilevare che anche qui i Consigli degli Ordini devono espletare i compiti legali della tenuta degli albi e dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Per converso, l'azione propriamente sindacale non può non appartenere, in via esclusiva, alle libere associazioni, a iniziare, per esempio, da quell'argomento importante e fondamentale, perchè attiene alla libertà e alla dignità dello svolgimento della professione, che è la competenza in materia di tariffe professionali.

Se, dunque, il sindacalismo forense non ha motivo a essere rappresentato nei Consigli dell'Ordine, non per questo viene meno il nostro fondamentale interesse a orientare le scelte dei colleghi verso quei candidati che possiedono alcune qualità che noi riteniamo essenziali in chi voglia aspirare a sedere in quel prestigioso consesso. Interesse che deriva, in primo luogo, dall'essere, noi colleghi iscritti al Sindacato, avvocati quanto coloro che sindacalisti non sono e, poi, perchè è interesse di tutti gli avvocati che i consiglieri dell'Ordine siano persone che per saggezza, probità, esperienza e imparzialità diano garanzia di poter svolgere i compiti loro rimessi dalla legge (si pensi, per un solo istante, senza impeti emotivi e passionali. Ecco dunque delineati, in termini essenziali, le qualità e i requisiti che i candidati al

Consiglio dell'Ordine devono, a parere del Sindacato forense, possedere per essere degni dell'altissimo servizio richiesto. Requisiti e qualità che gli avvocati salentini in larghissima maggioranza possiedono, trattandosi di una categoria professionale fondamentalmente ed eticamente corretta ed esemplare, sia sul piano dei rapporti interprofessionali che nei confronti degli altri operatori del diritto e degli utenti del servizio giustizia.

Qui s'innesta l'ultimo argomento che intendiamo sviluppare. Per evitare che l'esercizio del servizio richiesto ai consiglieri dell'Ordine si trasformi in esercizio del potere, si richiede allora la disponibilità alla rotazione e al ricambio.

I Consigli dell'Ordine sono fortemente sclerotizzati e vischiosi. Ad ogni biennio, i subentri di nuovi consiglieri si contano nell'ordine di qualche unità, non sempre in danno di chi ha meno bene operato, spesso in danno di chi, non accettando di svendere la propria dignità in quella fiera del voto che sono i due turni delle votazioni, conta più sulla stima dei colleghi che sulla validità di una promessa strappata da un numero di candidati più alto degli eleggibili sul percorso che porta al seggio.

Siamo sufficientemente disillusi per ritenere che gli aspiranti alla riconferma all'incarico di consigliere, per se in ipotesi dovessero condividere le nostre idee, sarebbero disponibili a mettersi da parte per dare modo ad altri di «servire». Ma siamo altresì tenacemente convinti che è l'elettorato attivo che deve cambiare le regole del giuoco per abolire quella massima secondo cui «chi non muore, si risiede».

Lino Spedicato

L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Il 15 gennaio 1986 nell'aula magna della Corte d'Appello di Lecce è stato inaugurato l'anno giudiziario per il Distretto.

Alle ore 9 in punto la Corte, presieduta dal Primo Presidente, dott. Arturo Moscato, ha dichiarato aperta l'udienza dando la parola al Procuratore Generale reggente, dott. Gaetano D'Aleo, il quale ha letto la sua relazione sull'andamento della giustizia del Distretto, rilevando in modo particolare le carenze di personale, mezzi e strutture che affliggono da sempre il mondo della Giustizia e passando in rassegna, in maniera ampia e dettagliata, i singoli settori della criminalità, della giustizia penale, civile, minorile, ecc.

Dopo la dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario, hanno avuto la parola il rappresentante del C.S.M. dott. Michele Aiello, ed il rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia, dott. Giovanni Patrone.

Quindi, e questa dopo tre anni di assenza è stata una novità, hanno preso la parola il Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Maurizio Fumarola-Mauro, e il segretario generale del Si.A.P., avv. Lino Spedicato.

Dopo una breve sospensione dei lavori sono seguiti altri interventi che, nell'ordine, hanno visto succedersi al microfono: il dott. Cataldo Motta, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha letto un comunicato di Magistratura Democratica, l'On. Bianca Gelli del P.C.I., il Sen. Claudio Vitalone della D.C., il Dott. Vincenzo Fedele, presidente della sezione distrettuale di Lecce dell'A.N.M., Giovanni Rizzo, segretario provinciale del Sindacato SAG-UNSA-CONF.S.A.L., il dott. Gino Molendini, sostituto procuratore della Repubblica di Lecce.